



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA

**N. 19 DEL 17/01/2022**

**OGGETTO: CIG Esente - CCS appalto consortile di Igiene Urbana - Affidamento e impegno di spesa per il servizio integrato di raccolta e smaltimento anno 2022.**

Dirigente dell'Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI

---

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il bilancio triennale 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 5.01.2022 di approvazione del PEG per l'anno 2022;

**RITENUTO** necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Premesso che :

- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente (TARI) tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;
- la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691;
- il comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del comma 642, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- ai sensi del comma 654, si deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Premesso altresì che il Consorzio Chierese per i Servizi è il soggetto affidatario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (compresa la gestione post-mortem delle discariche del territorio consortile);



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Rilevata la necessità di assumere il presente impegno al fine di stanziare le somme destinate a far fronte alla liquidazione diretta delle fatture emesse dal Consorzio, per gli interventi svolti nell'ambito del servizio integrato di raccolta rifiuti, nonché per le spese di smaltimento delle diverse tipologie dei rifiuti e le spese generali di gestione dell'appalto consortile di igiene urbana;

Tenuto conto che in base ai servizi espletati e ai quantitativi dei conferimenti effettuati mensilmente, il Consorzio Chierese per i Servizi provvede all'emissione di fatture a carico del Comune, nello specifico:

- il canone fisso mensile dell'appalto di raccolta e dei servizi aggiuntivi di cui alla scheda servizi in appalto per il comune di Santena;
- lo smaltimento RSU TRM e ACEA;
- lo smaltimento dell'organico, degli sfalci, delle terre di spazzamento, dei pneumatici, del legno, dei rifiuti ingombranti;
- le richieste di smaltimento di altre tipologie di rifiuto;
- la gestione dell'area di conferimento consortile CDR di Strada Fontaneto - Chieri;
- le spese di segreteria e di riorganizzazione appalto consortile unico di raccolta RSU;
- le spese di gestione TARI e del servizio di indennizzo dei crediti arretrati;

Dato atto che l'importo di spesa complessiva per la copertura dei costi TARI è assegnato allo specifico codice di bilancio 09.03.1. macro aggregato 103 (Acquisto di beni e servizi): cap. 1736/99 – denominato “Costi per Servizio TA.RI” U.1.03.02.15.004 del PEG 2022 di cui al Bilancio 2022/2024 gestione di competenza 2022 – esigibilità 2022.

Tenuto conto che l'impegno è escluso dall'ambito di applicazione delle norme sulla tracciabilità – NO richiesta CIG, in quanto trasferimento di fondi da parte di amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno di spesa in considerazione degli obblighi contratti secondo la Convenzione;

Dato atto che il Consorzio Chierese per i Servizi:

- ha depositato agli atti la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2000 e s. m. i.;
- alla data odierna, risulta in regola con il DURC;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Visto l'art. 183, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

### DETERMINA

1. Di assegnare la somma di € 1.314.144,04 a favore del Consorzio Chierese per i Servizi (CF 90005860011 – P.IVA 06840320011) quale spesa complessiva per la copertura dei costi TARI – appalto consortile anno 2022.
2. Di impegnare la somma di € 1.314.144,04 imputando la spesa a carico del codice di bilancio 09.03.1. macro aggregato 103 (Acquisto di beni e servizi): cap. 1736/99–denominato “Costi per Servizio TA.RI” U.1.03.02.15.004 del PEG 2022 di cui al Bilancio 2022/2024 gestione di competenza 2022 – esigibilità 2022.
3. Di dare atto che la presente determinazione è assunta ai fini di assolvere gli obblighi contratti con l'ente CONSORZIO CHIERESE per i Servizi (P.IVA 06840320011) secondo lo Statuto e la Convenzione consortile approvata con la deliberazione CC n. 68 del 15/12/2003.
4. Di individuare nell'avv. Guglielmo LO PRESTI, Dirigente Area Amministrativa e Tecnica il Responsabile del Procedimento amministrativo inerente l'oggetto del presente atto, ai sensi della Legge 241/90.
5. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

CIG	Esente	CUP	
CREDITORE	Consorzio Chierese per i Servizi		
IBAN			
P. IVA	06840320011	C.F.	90005860011
IMPORTO LORDO	1.314.144,04	IVA	
CAPITOLO	1736	ARTICOLO	99



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

ANNUALITÀ DI BILANCIO	2022			
-----------------------	------	--	--	--

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**  
Firmato digitalmente  
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.  
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.